

**R.G. 28345/2023**



**TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA**  
**SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE**

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:

Francesco Crisafulli	Presidente
Silvia Albano	Giudice
Corrado Bile	Giudice relatore

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 28345/2023 promossa da:

in TOGO, con il patrocinio delle avvocate Eleonora  
Celoria e Elena Garelli;

- *ricorrente* -

nei confronti di

Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione – Direzione Centrale  
dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo – Unità Dublino, in persona del Ministro p.t.

- *resistente* -

OGGETTO: ricorso ex art. 27 Reg. UE n. 604/2013 ed art. 3, comma 3 *bis* e ss., d.lgs. n. 25/2008.

ha tempestivamente impugnato il provvedimento con il quale il  
Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione – Direzione Centrale  
dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo – Unità Dublino ha disposto il suo trasferimento in  
Lituania.

Il Ministero dell'Interno, ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.

Nel provvedimento impugnato si legge che l'interessato, in data 4.8.2021, ha presentato in Lituania  
istanza di protezione internazionale (come risulta dal riscontro delle impronte digitali nel sistema

EURODAC) e che l'Unità Dublino italiana ha indirizzato, ai sensi dell'art. 23 e ss. del Reg. UE n. 604/2013, in data 2.2.2023, una richiesta di ripresa in carico. Con nota del 2.2.2023, la Lituania ha riconosciuto la propria competenza ravvisando i presupposti previsti dall'art. 18.1 (b) del Reg. UE n. 604/2013.

La difesa ha censurato il provvedimento di trasferimento sulla base dei seguenti argomenti:

- A) violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 del Reg. UE n. 604/2013 con particolare riferimento alla mancata traduzione del provvedimento in una lingua comprensibile allo straniero e allo svolgimento del colloquio in assenza di un interprete;
- B) violazione e falsa applicazione dell'art. 3.2 del Reg. UE n. 604/2013;
- C) violazione e falsa applicazione dell'art. 17 del Reg. UE n. 604/2013 nonché degli artt. 3 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali, 4 e 19, comma 2, della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (c.d. Carta di Nizza). Carezza ed erroneità della motivazione per difetto di istruttoria;

Il ricorrente ha censurato il provvedimento sotto più profili.

Ciò posto, la domanda deve essere accolta, in applicazione dell'art. 3.2 del regolamento UE 604/2013, stante l'attuale esistenza di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in Lituania e considerato il rischio per la parte ricorrente di essere in tale paese sottoposta a trattamenti inumani e degradanti.

La norma da ultimo menzionata stabilisce: *“Qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in tale Stato membro, che implicino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente.”*

Il Collegio ritiene che la Lituania sia affetta da carezza sistemiche, in primo luogo in ordine al sistema di accoglienza, sulla base delle fonti consultate e di seguito citate.

Dalla consultazione delle fonti, infatti, emerge che la Lituania ha continuato a ospitare almeno 52.262 persone fuggite dall'Ucraina in seguito all'invasione su larga scala della Russia. Tuttavia, altri rifugiati e migranti, per lo più provenienti dal Medio Oriente e dall'Africa, sono stati respinti verso la Bielorussia e almeno 2.599 persone sono state sottoposte a rimpatri forzati sommari,

nonostante il rischio di torture e altri maltrattamenti da parte delle autorità bielorusse. A maggio, su proposta del governo, il parlamento ha approvato emendamenti legali che sanciscono il potere delle guardie di frontiera di effettuare i respingimenti, in violazione del diritto internazionale. Le autorità lituane hanno completato la costruzione di una barriera fisica lungo il confine terrestre con la Bielorussia e hanno insistito affinché i richiedenti asilo facessero domanda di protezione ai valichi di frontiera ufficiali. Tuttavia, ad agosto, il governo ha chiuso due dei sei valichi e ha annunciato la futura chiusura di altri due. A giugno, un'indagine dell'Ordine degli Avvocati lituano ha confermato gravi negligenze nella fornitura di assistenza legale a rifugiati e migranti. A settembre, il Ministero degli Interni ha segnalato un calo dei tentativi di attraversamento dalla Bielorussia, ma anche un aumento del numero di rifugiati e migranti entrati attraverso la Lettonia. Le autorità lituane hanno effettuato controlli al confine con la Lettonia e hanno allontanato sommariamente 1.072 rifugiati e migranti - compresi i minori non accompagnati - verso la Lettonia. [AI – Amnesty International (Author): The State of the World's Human Rights; Lithuania 2023, 24 April 2024 <https://www.ecoi.net/en/document/2107957.html> (consultato il 29 aprile 2024)].

L'UNHCR ha dichiarato che la nuova legge non offre sufficienti tutele e opzioni legali a coloro che cercano protezione, potrebbe autorizzare “respingimenti” e potrebbe potenzialmente portare le persone a non avere accesso effettivo al diritto di chiedere asilo. Amnesty International e le organizzazioni locali per i diritti umani hanno criticato la legge. Il 28 aprile, un gruppo di circa 50 persone ha inscenato una protesta contro la legge davanti al Palazzo presidenziale di Vilnius. Libertà di movimento: Il 7 giugno, la Corte costituzionale del Paese ha dichiarato incostituzionale la detenzione a tempo indeterminato di persone che hanno attraversato il confine in modo irregolare dalla Bielorussia. La sentenza è stata emessa in risposta alla denuncia di un cittadino iracheno, detenuto dall'agosto 2021 al febbraio 2022 dopo aver attraversato il confine in modo irregolare. Il ministro degli Affari interni ha affermato che la detenzione dei migranti è necessaria per controllare la minaccia e “contrastare gli attacchi ibridi bielorusi”. Il 21 settembre, il Seimas ha tenuto la prima lettura della legislazione per affrontare la sentenza della Corte costituzionale. [USDOS – US Department of State (Author): 2023 Country Report on Human Rights Practices: Lithuania, 23 April 2024 <https://www.ecoi.net/en/document/2107762.html> (consultato il 29 aprile 2024)].

Nell'ambito di un procedimento pregiudiziale d'urgenza, la CGUE si è pronunciata sulla legislazione introdotta nell'estate del 2021 in Lituania [CGUE, M.A. v State Border Protection Service at the Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania, C-72/22 PPU, 30 giugno 2022]. Il tribunale ha dichiarato che qualsiasi cittadino di un Paese terzo o apolide ha il diritto di presentare una domanda di protezione internazionale sul territorio dello Stato, anche se la persona soggiorna illegalmente sul territorio. Inoltre, il tribunale ha sottolineato che la legislazione nazionale viola il

diritto dell'UE quando consente di trattenere un richiedente per il solo motivo che la persona soggiorna illegalmente. Nonostante la sentenza, la Società della Croce Rossa Lituana ha osservato che le guardie di frontiera hanno continuato a rimpatriare i richiedenti alla frontiera, e le persone che desideravano richiedere la protezione internazionale presso il consolato di Minsk, in Bielorussia, potevano farlo solo se erano già in possesso di un documento di viaggio valido e di un documento valido che confermasse il loro soggiorno legale in Bielorussia. L'organizzazione ha sottolineato che, secondo i comunicati stampa giornalieri della Guardia di frontiera, 11.211 persone non sono state autorizzate a entrare nel territorio del Paese tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022 [EUAA, Asylum Report 2023, giugno 2023, p. 78-79 (consultato il 18 aprile 2024)].

Resta assorbito ogni altro profilo di censura.

Le spese seguono la soccombenza nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

dichiara la competenza dell'Italia a decidere sulla domanda di protezione internazionale proposta dal ricorrente;

condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.080,00, oltre accessori come per legge.

Roma, 30/04/2024

Il Presidente

*Francesco Crisafulli*